

I tempi lunghi della giustizia corta

Le lungaggini processuali svuotano di efficacia l'azione dei tribunali

di **Vincenzo Andreucci**

magistrato

Quando la lentezza è piaga

Mentre “il tempo” della giustizia richiama sia una dimensione escatologica - una idea di compimento in cui finalmente la Giustizia con la G maiuscola si realizzerà finalmente e pienamente - sia un impegno concretissimo ad attuare “qui e ora” la giustizia, in attuazione di un imperativo etico cogente per tutti gli uomini e donne consapevoli dei diritti e dei doveri di ciascuno, l'espressione “i tempi della giustizia” ci riconduce ad una caratteristica concreta che la giustizia umana deve possedere per potere essere effettiva.

La lentezza dei processi, sia civili che penali, è da tempo, forse da sempre, una delle piaghe della giustizia, di quella italiana in particolare. Parlo di processi perché è il processo lo strumento mediante il quale si cerca la realizzazione della giustizia nel caso concreto, quando non è possibile o non è sufficiente il ricorso a mezzi di composizione spontanea o amichevole dei conflitti tra le persone. Gli antichi pensarono al processo come ad uno strumento idoneo ad evitare che i cittadini, per fare valere le proprie ragioni in un conflitto o di fronte ad un torto subito, ricorressero alle armi. Il processo è costituito da un insieme di atti diretti a determinare l'oggetto della contesa, ad assumere le prove sui fatti e a consentire una esposizione completa delle ragioni contrapposte delle parti, per consentire, dopo una approfondita discussione, una decisione ponderata e, per quanto possibile, “giusta” da parte di un giudice sopra le parti, imparziale.

È evidente che la giustizia, cioè il modo di trattare e di decidere i processi, deve essere per quanto possibile “giusta”, corrispondente al senso della giustizia contenuto nelle norme di legge che devono essere applicate nei singoli casi concreti. Ma è altrettanto evidente che una giustizia che giunge ad affermarsi, quindi a riconoscere diritti e doveri, a condannare o ad assolvere, soltanto a lunga distanza di tempo dai fatti, dal momento pertanto in cui la domanda concreta di giustizia è sorta, è una giustizia incompleta, monca, o addirittura può risolversi in una ingiustizia di fatto. Pensiamo, nell'ambito civile, al riconoscimento di un diritto che giunga dopo anni e anni, addirittura dopo la morte della persona che lo ha rivendicato e ha sofferto lungamente nell'attesa; altrettanto nel settore penale quando l'affermazione della responsabilità per gravi delitti sia affermata nel momento in cui ormai il riconoscimento dei diritti delle vittime abbia perduto concreto significato oppure, sotto un altro profilo, la persona condannata per fatti commessi molti anni prima sia nel frattempo totalmente cambiata e l'espiazione della pena appaia priva di effettivo significato.

Ingrediente fondamentale

I tempi della giustizia, in concreto la durata dei processi, non sono quindi un elemento di contorno ma un ingrediente concreto della giustizia. La giustizia, per essere vera e giusta, deve essere rapida, intervenire ed essere affermata a breve distanza di tempo dai fatti. Essendo una “risposta” dello Stato, che della giustizia si è assunto il carico, deve essere una risposta veloce, vicina al tempo della “domanda”, altrimenti rischia di risolversi in un intervento casuale, estemporaneo. Nel 1999 il Parlamento ha introdotto nell'art. 111 della Costituzione il principio del giusto processo e in particolare la norma secondo cui **“La legge ne assicura la ragionevole durata”**. Mentre le cause e le condanne del Ministero della Giustizia a risarcire danni derivati da processi che abbiano superato la “ragionevole durata” continuano a fioccare, da parte di tutti vengono elaborate analisi delle cause delle lungaggini processuali e individuati e suggeriti rimedi.

In sintesi si può osservare, in primo luogo, che l'amministrazione della giustizia soffre di una cronica carenza di mezzi, sia umani che materiali. Mancano e sono male distribuiti sul territorio nazionale i magistrati, esistono ancora molti tribunali di modestissime dimensioni, la cui gestione è antieconomica e che potrebbero essere soppressi. Il personale amministrativo, quello che assiste il giudice nelle udienze e che esegue le attività materiali indispensabili per la celebrazione dei processi e per l'esecuzione delle decisioni dei giudici, è molto al di sotto delle esigenze quantitative del sistema ed è in costante diminuzione, anche per motivi di ordine economico. Esiste una evidente contraddizione tra la necessità di assicurare ai processi celerità e la continua riduzione delle risorse assegnate alla giustizia.

Riforma delle procedure

In secondo luogo è necessario che il Parlamento intervenga con riforme delle procedure - l'insieme delle norme che disciplinano i processi - eliminando formalismi inutili o addirittura produttivi di ostacoli ad una celere trattazione dei processi, meglio disciplinando le formalità veramente essenziali, che sono soprattutto quelle dirette a porre in grado gli interessati di partecipare effettivamente al processo e di esercitarvi i propri diritti. Eliminando anche istituti che costituiscono motivi di appesantimento della macchina processuale, anche al di là delle intenzioni dei legislatori. Basta pensare, nel settore penale, al cosiddetto patteggiamento in appello, la possibilità cioè di concordare la pena tra l'imputato e il pubblico ministero in grado di appello, quindi dopo una lunga e spesso costosa istruttoria e una condanna in primo grado.

Non è questa tuttavia la sede per approfondire la tematica delle possibili riforme processuali, tutte a costo zero, in alcuni casi anche con risparmio di risorse, che potrebbero consentire di riportare a ragionevolezza i tempi dei processi. Unitamente ad un effettivo e generalizzato ricorso all'informatica per modernizzare modalità e tempi di trattazione. Per fare queste riforme è indispensabile che i politici, cioè i legislatori, scelgano finalmente di occuparsi delle vere riforme necessarie, e che pongano le esigenze della giustizia al centro della loro attenzione, invece degli interessi personali di esponenti politici che rifiutano, contro il principio di uguaglianza tra i cittadini solennemente affermato dalla costituzione, di rispondere nel processo dei reati loro eventualmente attribuiti.